



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

2.16 I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

3.1 Secondo le indicazioni del Progetto Comunale di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.) approvato con Delib. C.C. n. 38 del 12/10/2009 e modificato con Ordinanza Dirigenziale n. 156 del 24/05/2011, la suddivisione delle aree in concessione è la seguente:

3.2 BAIA BLU: come da linee guida regionali, il 35% della superficie è destinato a postazione fissa, mentre il 65% in parte nel lato di ponente ed in parte nel lato di levante a spiaggia libera. L'occupazione con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali (pedalò, pattini, barche, tavole da surf, canoe, ecc...), è consentita fino alla fascia di 3 metri dalla battigia;

3.3 SAN TERENCE E MARINELLA: nella spiaggia di San Terenzo la parte attrezzata è quella lato castello, con le attrezzature collocate in forma fissa; l'occupazione con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, è consentita fino alla fascia di 2 metri dalla battigia. La spiaggia della Marinella è da considerarsi spiaggia libera;

3.4 VENERE AZZURRA: il settore A è destinato per il 50% alla postazione fissa lato San Terenzo e la restante parte è libera; il settore B è destinato alla postazione fissa nel lato Lerici e libera nella restante parte; il settore C avrà il 50% dell'intero fronte posto nel lato di ponente, attrezzato con postazione fissa. L'occupazione con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, è consentita fino alla fascia di 3 metri dalla battigia;

3.5 FIASCHERINO lato Lerici: il 15% è destinato al posizionamento di attrezzature a richiesta, nel lato di ponente;

3.6 FIASCHERINO lato Tellaro: il 50% della superficie è destinato alla postazione fissa, in parte nel lato di ponente ed in parte nel lato di levante. L'occupazione con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, è consentita fino alla fascia di 2 metri dalla battigia;

3.7 SCOGLIERA DEL MOLO NOCETI: nel punto di balneazione appositamente individuato da gavitelli, vengono applicate le prescrizioni ed i divieti contenuti negli articoli precedenti per quanto applicabili.

Su tutte le spiagge libere attrezzate:

3.8 Il concessionario deve apporre, in modo ben visibile in prossimità dell'accesso all'area in concessione, apposito cartello con dicitura: "SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA – SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (Ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici) – ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO";

3.9 devono essere favorite le migliori condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente che si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

3.10 è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile;





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

3.11 la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, bar, docce servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq. di superficie coperta.

3.11 bis i gestori o concessionari degli arenili non possono esporre sulle spiagge i contenitori dei rifiuti, mentre devono garantire la presenza di idonei contenitori per la raccolta rifiuti differenziata.

3.12 devono essere rispettate le modalità di occupazione della zona fissate dal Comune secondo le linee guida regionali, in ordine alle postazioni a richiesta o fisse:

a. attrezzature poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;

b. attrezzature collocate anche in assenza o in attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime: ml. 2,50 tra le file e ml. 2,00 tra ombrelloni sulla stessa fila, fatte salve diverse distanze imposte dal titolo di affidamento della gestione per le libere attrezzate.

3.13 tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo e verde;

3.14 sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia e non comportanti la necessità di corridoi di lancio.

ART.4

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

Si richiamano le particolari disposizioni dell'Ord. 82/14 e s.m.i. della Capitaneria di Porto della Spezia in ordine alla sicurezza dei bagnanti.

4.1 Durante la stagione balneare, negli orari di apertura, il concessionario o gestore deve garantire un **servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti** secondo un proprio efficace modello organizzativo che assicuri, sempre e comunque:

- lo stazionamento, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di salvataggio oppure in mare sull'unità di servizio (solo nel periodo dal 1 al 31 maggio e dal 16 a 30 settembre è data facoltà, nelle fasi di minore affluenza dei bagnanti, di essere presente nell'area di influenza del proprio servizio senza essere vincolato alla postazione di salvataggio ma sempre in condizione tale da fornire immediata assistenza ad eventuali bagnanti in possibile difficoltà);

- la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza presso la postazione di salvataggio oltre a quelle proprie, dettate dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.

4.2 Lo stazionamento sulla postazione di salvataggio deve, però, essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" degli antistanti specchi acquei tale da non compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà.

4.3 L'assistente bagnanti deve essere munito di brevetto in corso di validità, indossare una maglietta rossa con la dicitura ben visibile "Salvataggio" ed essere dotato delle attrezzature previste nella sopra citata ordinanza, quali ad es. fischietto professionale, un binocolo, un baywatch o similari, ecc...

4.4 I concessionari o gestori devono dotarsi di una cassetta di primo soccorso con il materiale secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 82/14.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

4.5 Ogni concessionario o gestore deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio secondo la vigente normativa e deve segnalare pericoli o rischi all'Autorità Marittima.

4.6 E' vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione.

4.7 Il concessionario o gestore è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzare tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione e su tutto quello che concerne la pubblica sicurezza.

BANDIERE DI SEGNALAZIONE

4.8 In ogni stabilimento ed in ogni spiaggia libera attrezzata o punto di balneazione individuato deve essere issata, a cura dei concessionari o gestori, sul pennone o comunque esposta in modo ben visibile, una bandiera indicante la situazione balneare.

BANDIERA VERDE: segnala l'assenza di pericolo per la balneazione e per ogni altra attività nautica.

BANDIERA GIALLA: segnala l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento.

BANDIERA ROSSA: segnala lo stato pericoloso del mare o la sussistenza di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione.

La bandiera rossa:

a) indica l'avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante o mezzo simile;

b) obbliga il bagnino ad una vigilanza più attenta;

c) implica il divieto di locare natanti e proibisce altre attività organizzate in mare (lezioni di nuoto, windsurf, etc);

d) durante il periodo in cui uno stabilimento balneare o spiaggia libera attrezzata svolge solo attività elioterapica, indica, in concomitanza ad un cartello che ne spiega il significato, l'assenza di sorveglianza;

e) significa divieto di balneazione, in seguito ad una ordinanza del Comune, per l'inquinamento delle acque;

g) assieme alla bandiera gialla significa fine della sorveglianza.

4.9 Al di fuori degli orari di apertura, il concessionario o gestore deve comunque issare la bandiera rossa che indica l'assenza del servizio di salvataggio.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

5.1 I concessionari degli stabilimenti balneari e i gestori delle spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto.

5.2 Negli accessi di tutte le aree del demanio marittimo ove si svolgono attività balneari devono essere mantenute esposte al pubblico, a cura dei concessionari o gestori, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto, ed il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e s.m.i..



Banca Blu



Tellaro



Eco-Schools



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Demanio – Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo

5.3 Si rammenta l'ordinanza del Comune di Lerici n. 13/2008 che detta regole ambientali da osservare, finalizzate al mantenimento della certificazione ISO 14001, a carico dei titolari di concessioni demaniali marittime in ordine alla riduzione dei consumi idrici, della riduzione delle emissioni di gas in atmosfera e dell'utilizzo di sostanze tossiche, della produzione di rifiuti e della rumorosità.

Le suddette regole ambientali prevedono inoltre l'implementazione della raccolta differenziata e l'utilizzo di materiali eco-compatibili quali il legno e prodotti con marchi di qualità ambientale ed energetica.

5.4 I commercianti ed i fruitori degli arenili e delle scogliere sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'ordinanza sindacale 70/2019 del Comune di Lerici, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica, incrementare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale.

5.5 I contravventori alle disposizioni di cui al presente provvedimento incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i., nonché nelle sanzioni previste dalle singole ordinanze di riferimento.

5.6 E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento, che verrà:

- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Lerici e sul sito on line del Comune di Lerici;
- inviato alla Capitaneria di Porto della Spezia e all'Ufficio Locale Marittimo di Lerici ai fini della generale conoscenza;
- inviato a tutti i titolari di concessionari demaniali e ai gestori delle spiagge libere attrezzate per la pubblica affissione.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Ilaria Bernazzani

